I NUOVI ESAMI INTEGRATIVI

Ordinanza ministeriale n. 163 del 7 agosto 2026

Esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado

Emanata ai sensi dell'articolo 1, comma 7, primo e secondo periodo, del **decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226**, come novellato dall'articolo 1, comma 3, del **decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127**

Pubblicata il giorno 11 settembre 2026 sul sito ufficiale MIM
Trasmessa con nota DG Ordinamenti **DGOSV n. 161740** pari data

---

ALCUNE PREMESSE

- L’ordinanza ministeriale n. 163/2026 è già pienamente vigente.
- La finalità, con particolare riferimento al primo biennio, è favorire il successo formativo e il riorientamento.
- L’ordinanza riguarda i passaggi **IN ORIZZONTALE**, ovvero il passaggio da una classe alla **classe corrispondente** di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione.
- L’ordinanza non si applica ai percorsi di secondo livello di istruzione degli adulti, in considerazione della peculiarità di tali percorsi.

STRUTTURA DELL'ORDINANZA

Art. 1 - Disposizioni per il primo biennio della scuola secondaria di secondo grado

Art. 2 - Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado

Art. 3 - Percorsi quadriennali della filiera formativa tecnologico-professionale e percorsi quadriennali sperimentali

Art. 4 - Studenti delle scuole straniere, in Italia all'estero, e istruzione degli adulti

Art. 5 - Verifica, monitoraggio e misure di vigilanza

Art. 6 - Efficacia temporale e neutralità finanziaria

Art. 1

Passaggi IN CORSO D'ANNO

- I passaggi **in corso d'anno** da una classe alla **classe corrispondente** di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione sono previsti **SOLO** per la **CLASSE PRIMA** e la **CLASSE SECONDA**
- Richiesta da fare **entro e non oltre il 31 gennaio** (da considerare perentoria, v. nota DGOSV 161740/2026)
- Passaggio SENZA esami integrativi ma con **due azioni specifiche della scuola ricevente:**
  - previo colloquio orientativo presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto a individuare eventuali carenze formative, con particolare riguardo alle discipline non previste dalla classe di provenienza (*colloquio di natura puramente orientativa e scevro di finalità valutative, v. nota DGOSV 161740/2026*)
  - adozione di interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per la proficua frequenza del percorso prescelto, per garantire l'efficacia dell'inserimento nel percorso formativo di destinazione.

Art. 1

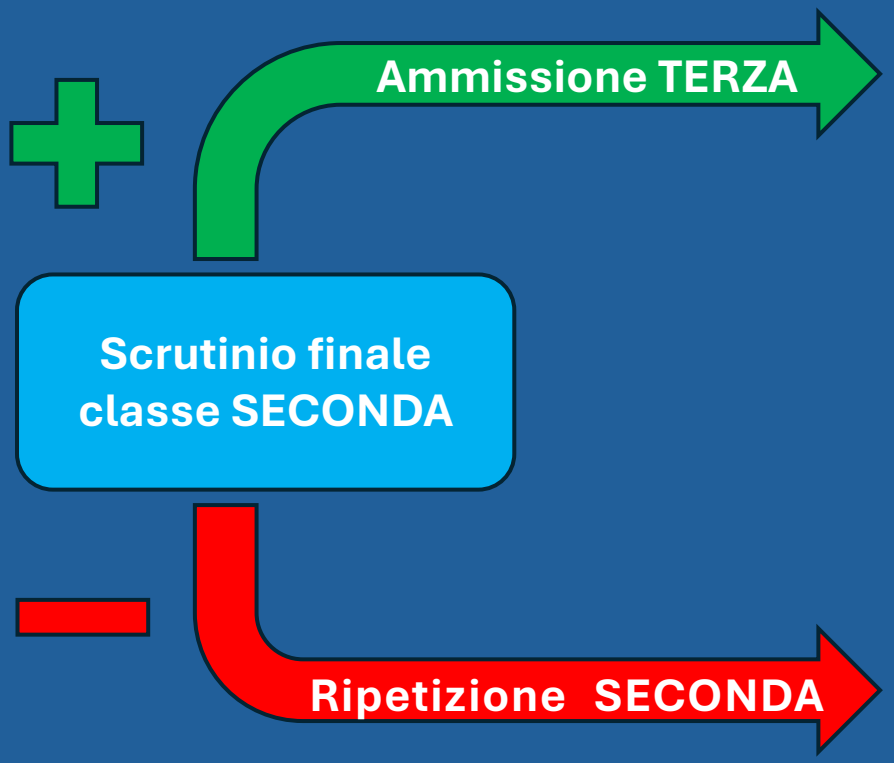
Passaggi dopo lo scrutinio finale – classe PRIMA

- Gli studenti di classe PRIMA, **ammessi a seguito di scrutinio finale alla classe SECONDA**, possono chiedere di essere inseriti nella **classe SECONDA di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione SENZA ESAMI INTEGRATIVI**.

- Permangono le **due azioni specifiche della scuola ricevente** già viste al punto precedente**:**
  - colloquio orientativo presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto a individuare eventuali carenze formative, con particolare riguardo alle discipline non previste dalla classe di provenienza (*colloquio di natura puramente orientativa e scevro di finalità valutative, v. nota DGOSV 161740/2026*)
  - adozione di interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per la proficua frequenza del percorso prescelto, per garantire l'efficacia dell'inserimento nel percorso formativo di destinazione.

Art. 1 - 2

Passaggi dopo lo scrutinio finale – classe SECONDA



Inserimento in classe TERZA di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione **solo con ESAMI INTEGRATIVI**

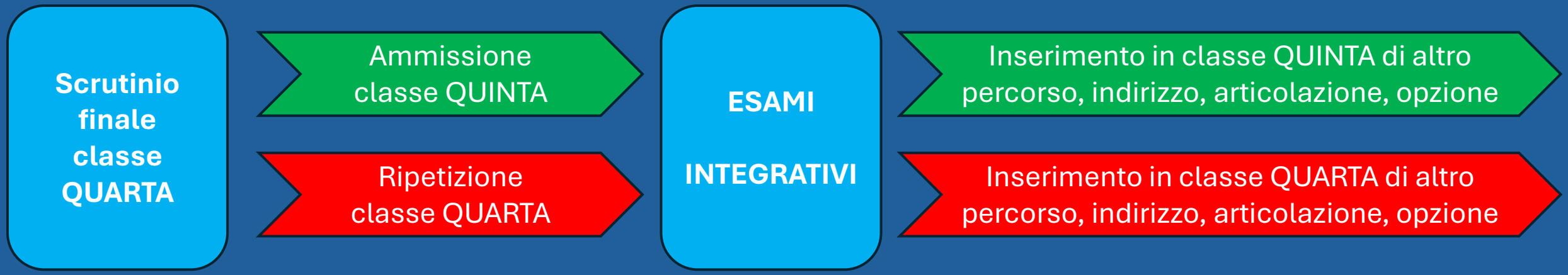
Le modalità di passaggio sono connesse agli esiti dello scrutinio finale

Inserimento in classe SECONDA di altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione **SENZA ESAMI INTEGRATIVI ma con azioni della scuola ricevente (colloquio orientativo previo e interventi didattici integrativi)**

Art. 2

Passaggi dopo lo scrutinio finale dalla classe TERZA in poi

Qualunque sia l'esito degli scrutini finali, i relativi passaggi avvengono SOLO CON ESAMI INTEGRATIVI



... un esempio in formato grafico

Art. 2 Modalità esami integrativi

- Nella scuola secondaria di II grado del S.N.I. **scelta per la successiva frequenza**, in un'**unica sessione speciale**, che deve aver **termine prima dell'inizio delle lezioni**.
- **Prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali,**sulle **discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza** (solo lingue in caso di passaggio a stesso percorso differenziato solo da una o più lingue).
- **Commissione, nominata e presieduta dal DS / Coordinatore didattico** o da un suo delegato, formata da docenti della classe cui il candidato aspira, **in numero non inferiore a tre**, (comunque tutte le discipline oggetto di prove).
- **Calendario predisposto da DS / Coordinatore** didattico sentito il Cd e **comunicato ai candidati in tempo utile** per garantirne adeguata conoscenza.
- Superamento esami con **punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline** oggetto di prove
- Candidato / famiglia informano anche la scuola di provenienza della richiesta di passaggio. In caso di accoglimento di passaggio / superamento esami integrativi, DS /coordinatore didattico della scuola di provenienza provvede alla tempestiva presa d'atto relativa (*Nota DGOSV 161740/2026)*

Art. 3

Passaggi nei quadriennali (FFTP e sperimentali)

DA QUADRIENNALI A QUINQUENNALI

- Ammessi nel primo biennio (modalità art. 1)
- Dal secondo biennio, ammessi previo superamento esami integrativi di cui art. 2 (decisione della scuola di destinazione in merito alla classe di successiva frequenza)

DA QUINQUENNALI A QUADRIENNALI

- **Ammessi nel primo biennio** previa valutazione positiva del consiglio di classe ricevente (programmazione didattica e correlazione fra percorsi) e colloquio orientativo
- **Vietati dal secondo biennio**, in ragione della peculiarità del percorso

DA QUADRIENNALE AD ALTRO QUADRIENNALE

- Nel primo biennio con valutazione positiva CdC ricevente e colloquio orientativo (v. sopra)
- Nel secondo biennio con esami integrativi

Art. 4

Studenti delle scuole straniere, in Italia all'estero

Fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, **per gli studenti che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero** e intendono iscriversi a un percorso di scuola secondaria di secondo grado:

- IN OBBLIGO si applica l'art. 45, c. 2, del D.P.R. 394/1999

- FUORI OBBLIGO si procede attraverso gli esami integrativi